



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**Largo Biagio Placidi, 1- Cap. 00060
Tel. 06.9011701 - Fax. 06.9086143**

ORDINANZA N. 64, PROT. N. 9410, DEL 04/08/2020

**OGGETTO: CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO
ALLE ORE 24,00 E DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DA
ASPORTO OLTRE LE ORE 22,00**

IL SINDACO

Premesso

- che con Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, del 13 giugno 2020, n. Z00042 del 19 maggio 2020, n. Z00043 del 27 maggio 2020, n. Z00044 del 19 maggio 2020, n. Z00046 del 5 giugno 2020, n. Z00047 del 13 giugno 2020, n. Z00048 del 20 giugno 2020, n. Z00049 del 25 giugno 2020 e n. Z00050 del 2 luglio 2020, sono state approvate le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le Linee Guida inerenti alla progressiva riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;

- che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale i Comuni possono prevedere eventuali limiti, adeguatamente motivati, da porre agli orari di apertura delle attività economiche, produttive e sociali per la tutela di motivi di interesse pubblico e generale, tra i quali la salvaguardia della quiete e della salute pubblica;

- che l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

atteso che nel territorio comunale è presente un certo numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione di alimenti e bevande anche con intrattenimenti musicali che attraggono un concentrato di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali.

preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica.

valutato che le emissioni sonore che vanno oltre i limiti di legge e oltre gli orari consentiti nonché l'abuso di alcol incidono negativamente sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre conseguenze, quali problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico e di disturbo alla quiete pubblica;

ritenuto, in considerazione di quanto finora esposto, di disciplinare gli orari di apertura di alcune delle attività per le quali è stata consentita la riapertura, al fine di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei cittadini, fermo restando il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

visto il decreto legge 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.;

visto il decreto legge 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

visto il decreto legge 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge 24/03/2012, n° 27;

vista la Legge regionale 06.08.1999 n. 14, recante l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

vista la Legge regionale n. 22 del 6.11.2019, recante il Testo Unico del Commercio;

visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

visto il DPCM 11 giugno 2020;

viste le ordinanze del Presidente della Regione Lazio richiamate in premessa;

visti il D.lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;

visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e **a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre c.a.**, nell'ambito della libera determinazione di apertura e chiusura al pubblico delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, di stabilire la seguente disciplina oraria e le seguenti prescrizioni per le attività economiche di cui sopra e che prevedano nel loro ambito anche spettacoli e intrattenimenti musicali di varia natura e **fermo restando il rispetto delle vigenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento all'obbligo del distanziamento sociale e del divieto di assembramento:**

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO:

1. tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica;
2. le attività di pubblico intrattenimento e spettacolo consentite, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano musica d'accompagnamento e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ad effettuare esecuzioni musicali nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente, nonché le manifestazioni temporanee che utilizzano impianti di diffusione e amplificazione sonora nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente, devono osservare il seguente orario relativamente alle attività che comportano l'utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora: **cessazione delle attività di intrattenimento non oltre le ore 24:00.**

VENDITA CON ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE:

è vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 la vendita con asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, con riferimento, a mero titolo esemplificativo, agli esercizi di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, ai distributori automatici, agli esercizi per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi della vigente normativa statale, regionale e comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Roma, alla Compagnia Carabinieri "Cassia", al Commissariato Flaminio Nuovo, al C.do Stazione Carabinieri di Sacrofano, alle altre Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Locale.

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono tenute alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE**

Raniero Villò



IL SINDACO

Dr.ssa Patrizia Nicolini